



**COMUNE DI PIGNONE
PROVINCIA DELLA SPEZIA**

19020 VIA CASALE 89 - TEL 0187/887002 - FAX 0187/ 887003
E-mail: comune.pignone@tin.it
C.F. 80007990114 - P.IVA 00236190112

ORDINANZA n. 7 DEL 07/04/2007

IL SINDACO

VISTA la legge regionale 03/01/2007 n. 1, T.U.C. (Testo Unico in materia di Commercio);

VISTI, in particolare:

- il capo XIII concernente gli orari delle attività commerciali;
- l'art. 162 che ha dichiarato l'urgenza del provvedimento legislativo disponendone l'entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione;

VISTI l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l'art. 15 dello statuto comunale, a norma dei quali competono al Sindaco l'organizzazione ed il coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, sulla base di indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito di criteri indicati dalla Regione.

VISTO l'art. 9 del T.U.L.P.S. (R.D. 18/06/1931 n. 773);

VISTO il regolamento acustico comunale e disciplina delle attività rumorose, approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 26/01/2007.

VISTO il regolamento per la determinazione degli orari delle attività commerciali a norma degli artt. 115 e seguenti della Legge Regionale 03/01/2007 n. 1 e delle attività di intrattenimento, a norma art. 9 del T.U.L.P.S., regolamento approvato con D.C.C. n. 21 del 29/03/2007, in vigore dal 07/04/2007;

RITENUTO di dare attuazione a quanto previsto dal citato regolamento, disponendo, in via transitoria, in mancanza degli accordi previsti dagli artt. 2,3,4 e 5 o nelle more della relativa conclusione, in merito agli orari delle seguenti attività:

- esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa,
- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande,
- attività in forma itinerante,
- attività di intrattenimento;

DATO ATTO che, per quanto concerne il mercatino settimanale, esso è disciplinato, anche per quanto riguarda gli orari, con apposito regolamento, approvato, previa la prescritta concertazione, con C.C. n. 12 del 26/01/2007,

DISPONE

1.

In riferimento agli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa:

In mancanza degli accordi previsti dall'art. 115 del T.U.C. o nelle more della relativa conclusione, ciascun esercente determinerà liberamente gli orari di apertura e chiusura attenendosi ai seguenti limiti:

apertura non prima delle ore 07.00

chiusura entro le ore 22.00

periodo massimo di apertura 13 ore

obbligo di chiusura infrasettimanale di mezza giornata

obbligo di chiusura domenicale e festiva fatta eccezione per:

- le domeniche comprese fra l'ultima di novembre e la prima di gennaio successiva alla Epifania;
- le domeniche dei mesi di maggio, giugno, luglio e settembre;
- la domenica di Pasqua e le due domeniche precedenti

A norma dell'art. 120 del T.U.C., l'orario di apertura e di chiusura e i giorni di chiusura dell'esercizio devono essere comunicati al Comune e ne deve essere data adeguata pubblicità mediante apposito avviso affisso all'ingresso del locale e visibile anche durante la chiusura ed eventuali ulteriori mezzi idonei di informazione.

In riferimento agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande:

In mancanza degli accordi di cui all'art. 116 del T.U.C. o nelle more della relativa conclusione, ciascun esercente determinerà liberamente gli orari di apertura e chiusura attenendosi ai seguenti limiti:

apertura non prima delle ore 05.00

chiusura entro le ore 02.00 (con cessazione entro le ore 01.00 e ripresa non prima delle ore 09.00 delle attività accessorie* salvo deroga a norma art. 4 del Regolamento acustico)

periodo massimo di apertura 18 ore

periodo minimo di apertura 5 ore

nessun obbligo di chiusura settimanale

salva la possibilità di deroghe al periodo giornaliero minimo di apertura, a seguito di presentazione di apposita motivata istanza dell'esercente, in considerazione di particolari esigenze legate alla tipologia dell'attività esercitata e comunque tali da non compromettere il servizio all'utenza.

A norma dell'art. 120 del T.U.C., l'orario di apertura e di chiusura dell'esercizio devono essere comunicati al Comune e ne deve essere data adeguata pubblicità mediante apposito avviso affisso all'ingresso del locale e visibile anche durante la chiusura ed eventuali ulteriori mezzi idonei di informazione.

*uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora della musica strumentale e dal vivo e di immagini, nonché di giochi, senza che i locali siano appositamente allestiti in modo tale da costituire esercizio di pubblico spettacolo intrattenimento

In riferimento all'attività di commercio nei mercati, nei posteggi fuori mercato, nelle fiere e per l'attività in forma itinerante:

il mercatino settimanale, come da apposito regolamento, approvato con C.C. n. 12 del 26/01/2007, si svolge nel Capoluogo tutti i mercoledì dalle ore 08.00 alle ore 13.00 nella Piazza Marconi.

Per quanto riguarda le attività in forma itinerante, i relativi orari, come detta l'art. 117 del T.U.C., devono essere coordinati con quelli degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa.

In fase transitoria, pertanto, l'attività può essere svolta dalle ore 07.00 alle ore 22.00.

In riferimento alle attività di intrattenimento

In mancanza delle intese di cui all'art. 5 del Regolamento comunale o nelle more della relativa conclusione, valgono i seguenti limiti d'orario:

Discoteche – Sale da ballo (locali al chiuso)

Chiusura entro le ore 03.00

Attività di intrattenimento svolte all'aperto in impianti fissi

non oltre le ore 01.00, nei giorni di sabato e domenica, prefestivi e festivi; non oltre le ore 00.30 negli altri giorni.

A norma dell'art. 8 del Regolamento acustico comunale e disciplina delle attività rumorose, se dette attività comportano emissioni di rumore superiori ai limiti di zona, potranno essere svolte solo nell'intervallo orario 9.00 - 22.00 e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo articolo.

manifestazioni temporanee di cui all'art. 11 del Regolamento acustico comunale (sagre, mercati, feste patronali, feste di quartiere)

non oltre le ore 01.00

Cinema all'aperto

Chiusura non oltre le ore 1.00

Luna Park Temporanei

Apertura non prima delle ore 8.00 e chiusura alle ore 24.00.

Devono essere comunque rispettate, in relazione a tutte le predette attività, le disposizioni e le procedure del Regolamento acustico comunale e disciplina delle attività rumorose, approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 26/01/2007.

2.

Gli ufficiali ed agenti della forza pubblica, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

3.

Alle violazioni delle disposizioni della presente ordinanza, salvo diversa disposizione di legge o regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del T.U.E.L. (da 25,00 euro a 500,00 euro). La violazione del disposto di cui all'art. 120 del T.U.C. e delle altre norme del capo XIII del T.U.C. è soggetta alla sanzione di cui all'art. 144 del T.U.C. (da 500 euro a 3000 euro)

4.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale all'Autorità Giudiziaria competente per territorio a norma della legge 06/12/1971 n. 1034 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto.

Pignone 07/04/2007

IL SINDACO

Silvano Zaccone